



**COMUNE DI VALMADRERA**  
Provincia di Lecco

Cod. 10688

**Delibera N. 9 del 31/03/2023**

**OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (I.M.U.) CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2023.**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

L'anno duemilaventitre addì trentuno del mese di Marzo alle ore 18:00 nella Sala Consiliare in Valmadrera, via Fatebenefratelli n. 6, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

Assume la presidenza il Il Sindaco, Rusconi Antonio.

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Francesco Motolese con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale procede alla redazione del seguente verbale.

Al momento della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano:

	<b>Pres.</b>		<b>Pres.</b>
RUSCONI ANTONIO	SI	CIPOLLA ANDREA	SI
BRIONI RAFFAELLA	SI	PIAZZA MARCO	SI
BUTTI MARCELLO	SI	MAZZITELLI DOMENICO	SI
BOSISIO RITA	SI	LEIDI ALESSANDRO	SI
DELL'ORO MARTINA	SI	BARTESAGHI ELIO	SI
COLOMBO CESARE	SI	FRUSCA SARA	SI
BARBUTO FRANCESCO	SI	VILLA GUIDO	SI
CRIPPA PIERA	SI	DELL'ORO MAURO	SI
AMARETTI FEDERICO	SI		
		Totale	17

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

## **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31/03/2023**

I presenti al momento dell'introduzione del punto n. 9 all'ordine del giorno sono 17.

Il Sindaco introduce l'argomento all'ordine del giorno e cede quindi la parola all'Assessore Martina Dell'Oro la quale illustra brevemente la seguente proposta di deliberazione, che è stata depositata agli atti del Consiglio comunale nei termini previsti dall'art. 36 del Regolamento del Consiglio comunale

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visto** l'art. 1 della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ed in particolare:

- il comma 738 che ha abrogato, a decorrere dall'1.1.2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 comma 639 della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI;
- i commi da 739 a 783, che disciplinano l'Imposta Municipale Propria (IMU);

**Visto** il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU) approvato con deliberazione di C.C. n.46 del 30.9.2020;

**Viste:**

- la deliberazione C.C. n. 47 del 30.9.2020 con la quale si è provveduto a determinare per l'anno 2020 le aliquote e le detrazioni della nuova IMU;
- la deliberazione C.C. n.8 del 30.4.2021 di conferma delle aliquote e detrazioni per l'anno 2021;
- la deliberazione C.C. n. 28 del 31.5.2022 di conferma delle aliquote e detrazioni per l'anno 2022;

**Dato atto:**

- che il Consiglio Comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza del Comune entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, così come stabilito dall'art. 53, comma 16 della L. n. 388/2000, dall'art. 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006;
- che con il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2022 viene differito al 31.3.2023 il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025, ulteriormente rinviato al 30.4.2023 dal comma 775, art.1 della Legge 29.12.2022 n. 197 (Legge di Bilancio);

**Tenuto conto** che la disciplina dell'Imposta Municipale Propria "IMU" (legge 27.12.2019, n. 160 e ss.mm.ii.) prevede le seguenti disposizione in materia di aliquote:

- l'esenzione per l'abitazione principale non di lusso e per le relative pertinenze; l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R.24.7.1977, n. 616;

- l'esenzione per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale;
- l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 557/1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU; - per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento; - per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9.12.1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento;

**Tenuto**, altresì conto che, ai sensi della succitata legge n. 160/2019 - sono assimilate all'abitazione principale:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
  - la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; - un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
  - il Comune può, con norma regolamentare assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del codice di cui al D.lgs.22.01.2004, n. 42;

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;
- per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;

**Visto** il regolamento comunale per l'applicazione della nuova I.M.U., approvato con propria deliberazione di C.C. n. 29 del 30.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, con il quale:

- è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare (art. 13, comma 1, ultimo periodo);

**Ritenuto**, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare, per l'anno 2023, le aliquote e detrazioni IMU approvate per l'anno 2022, di seguito riportate:

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>ALIQUOTA</b>	<b>DETRAZIONE</b>
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ad esclusione delle categorie catastali <b>A1-A8-A9</b> , nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze immobiliari classificate esclusivamente nelle categorie catastali <b>C/2, C/6 e C/7</b> , nella <u>misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate</u> , anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	<b>Non Applicata</b>	-
Unità immobiliare adibita ad abitazione, ad esclusione delle categorie catastali <b>A1-A8-A9</b> , con relative pertinenze immobiliari classificate esclusivamente nelle categorie catastali <b>C/2, C/6 e C/7</b> , nella misura massima di <b>un'unità pertinenziale</b> per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad	<b>Non Applicata</b>	-

uso abitativo, posseduta a titolo di proprietà od usufrutto, da <b>anziani</b> o <b>disabili</b> che hanno acquisito la residenza in un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che le stesse non risultino locate.		
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale, delle categorie catastali <b>A1-A8-A9</b> , nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze immobiliari classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	<b>0,58%</b>	<b>€ 200,00</b>
Unità immobiliari locate ad uso abitativo (escluse le pertinenze) da privati per soddisfare, su indicazione del Comune, esigenze sociali abitative di natura transitoria, ai sensi dell'art.5, comma 1 della L. n. 431/1998.	<b>0,50%</b>	<b>nessuna</b>
Unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze immobiliari classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella <u>misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate</u> , (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti: a) il comodante deve risiedere nello stesso Comune; b) il comodante non deve possedere altri immobili di tipologia "A" in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9; c) il comodato deve essere registrato.  <b><u>Nota bene: qualora le disposizioni sopra menzionate (a – b – c) non siano rispettate non opera la riduzione del 50% della base imponibile, ma sulla tipologia catastale "A" (abitativa) concessa in comodato non registrato solo l'applicazione dell'aliquota 0,60% e sulle pertinenze l'aliquota ordinaria 0,86%.</u></b>	<b>0,60 %</b>	<b>riduzione del 50% della base imponibile IMU</b>
Unità immobiliari ad uso abitativo - <u>escluse le relative pertinenze</u> - locate a titolo di abitazione principale con contratti rientranti negli accordi territoriali attuativi dell'art. 2, comma 3, della L. n. 431/1998.	<b>0,80 %</b>	<b>riduzione del 25% della base imponibile IMU</b>
Tutte le altre fattispecie immobili di categoria catastale: D (tranne D5), C, A10, B, A per le unità immobiliari adibite ad abitazione locate a qualsiasi titolo e terreni.	<b>0,86 %</b>	<b>nessuna</b>
Immobili categoria catastale "D5" (Istituti di credito, Cambio e Assicurazione)	<b>1,01 %</b>	<b>nessuna</b>
Unità immobiliari adibite ad abitazione sfitte o tenute a disposizione.	<b>0,96 %</b>	<b>nessuna</b>
Fabbricati rurali ad uso strumentale.	<b>0,10 %</b>	<b>nessuna</b>

**Richiamato** l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

**Rilevato** che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

**Tenuto conto** che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile confermare le aliquote per il 2023 secondo i criteri adottati nel 2020 confermati per l'anno 2021 e 2022;

**Evidenziato** che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno; in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

**Accertato** che nella fase deliberativa della presente proposta sono acquisiti i pareri prescritti dall'art.49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

**Visto** il D. Lgs. n. 267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

## **DELIBERA**

1. **di** dare atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di** confermare per l'anno 2023 le aliquote e la detrazione della Imposta Municipale Propria introdotta dall'articolo 1, commi 739 e ss. della L. n. 160/2019 approvate per l'anno 2020, confermate anche per l'anno 2021 e 2022, come risulta dal seguente prospetto:

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>ALIQUOTA</b>	<b>DETRAZIONE</b>
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ad esclusione delle categorie catastali <b>A1-A8-A9</b> , nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze immobiliari classificate esclusivamente nelle categorie catastali <b>C/2, C/6 e C/7</b> , nella <u>misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate</u> , anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	<b>Non Applicata</b>	-
Unità immobiliare adibita ad abitazione, ad esclusione delle categorie catastali <b>A1-A8-A9</b> , con relative pertinenze immobiliari classificate esclusivamente nelle categorie catastali <b>C/2, C/6 e C/7</b> , nella misura massima di <b>un'unità pertinenziale</b> per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, posseduta a titolo di proprietà od usufrutto,	<b>Non Applicata</b>	-

<i>da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che le stesse non risultino locate.</i>		
<i>Unità immobiliare adibita ad abitazione principale, delle categorie catastali A1-A8-A9, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze immobiliari classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</i>	<b>0,58%</b>	<b>€ 200,00</b>
<i>Unità immobiliari locate ad uso abitativo (escluse le pertinenze) da privati per soddisfare, su indicazione del Comune, esigenze sociali abitative di natura transitoria, ai sensi dell'art.5, comma 1 della L. n. 431/1998.</i>	<b>0,50%</b>	<b>nessuna</b>
<i>Unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze immobiliari classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella <u>misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate</u>, (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti: a) il comodante deve risiedere nello stesso Comune; b) il comodante non deve possedere altri immobili di tipologia "A" in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9; c) il comodato deve essere registrato.  <b><u>Nota bene: qualora le disposizioni sopra menzionate (a – b – c) non siano rispettate non opera la riduzione del 50% della base imponibile, ma sulla tipologia catastale "A" (abitativa) concessa in comodato non registrato solo l'applicazione dell'aliquota 0,60% e sulle pertinenze l'aliquota ordinaria 0,86%.</u></b></i>	<b>0,60 %</b>	<b>riduzione del 50% della base imponibile IMU</b>
<i>Unità immobiliari ad uso abitativo - <u>escluse le relative pertinenze</u> - locate a titolo di abitazione principale con contratti rientranti negli accordi territoriali attuativi dell'art. 2, comma 3, della L. n. 431/1998.</i>	<b>0,80 %</b>	<b>riduzione del 25% della base imponibile IMU</b>
<i>Tutte le altre fattispecie immobili di categoria catastale: D (tranne D5), C, A10, B, A per le unità immobiliari adibite ad abitazione locate a qualsiasi titolo e terreni.</i>	<b>0,86 %</b>	<b>nessuna</b>
<i>Immobili categoria catastale "D5" (Istituti di credito, Cambio e Assicurazione)</i>	<b>1,01 %</b>	<b>nessuna</b>
<i>Unità immobiliari adibite ad abitazione sfitte o tenute a disposizione.</i>	<b>0,96 %</b>	<b>nessuna</b>
<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale.</i>	<b>0,10 %</b>	<b>nessuna</b>

### 3. di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 48: "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà...", la riduzione si applica solo sull'abitazione e non sulle pertinenze previa presentazione dichiarazione IMU;
  - che ai sensi della Legge n.197 del 29.12.2022 viene ridotta l'IMU del 50,00% per l'anno 2023, per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in regime di convenzione internazionale;
4. di dare atto altresì:
- che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023;
  - che le scadenze del tributo sono stabilite per legge in n. 2 rate, precisamente al 16 giugno e al 16 dicembre, ferma la possibilità del pagamento effettuato in un'unica soluzione entro la data del 16 giugno;
  - in base alla normativa vigente allo Stato è riservata la quota d'imposta ad aliquota base pari allo 0,76% dei fabbricati categoria "D";
  - i terreni agricoli sono esenti IMU in quanto il Comune di Valmadrera risulta classificato come montano (Circolare n.9 del 14.06.1993 e successive modificazioni ed integrazioni);
  - che, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 28.10.2023, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
  - che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge e del regolamento comunale;
5. di autorizzare il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria-Tributi e Risorse Umane a sottoscrivere i formali atti conseguenti al presente provvedimento.

Al termine della relazione da parte dell'Assessore Martina Dell'Oro, il Sindaco cede la parola ai Consiglieri comunali per eventuali interventi e richieste di chiarimento.

Il dibattito consiliare ripreso in formato audiovideo (file MP4) costituisce documento amministrativo ai sensi dell'art. 54 del Regolamento del Consiglio comunale e viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Esaurita la discussione il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione sopra riportata

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la sopra riportata proposta di deliberazione;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal responsabile dell'Area Finanziaria – Tributi e Risorse umane:

- in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

- sotto il profilo della regolarità contabile con particolare riguardo ai riflessi dell'atto sulla situazione economica finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con n. 17 voti favorevoli, espressi per alzata di mano da parte dei 17 consiglieri presenti e votanti, esito della votazione proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti,

**DELIBERA**

**DI** fare propria ed approvare la sopra riportata proposta di deliberazione.

Ed inoltre, per consentire la successiva approvazione del Bilancio di previsione, con n. 17 voti favorevoli, espressi per alzata di mano da parte dei 17 consiglieri presenti e votanti, esito della votazione proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti,

**DELIBERA**

**DI** dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 4° comma - del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco  
Rusconi Antonio

Il Segretario Generale  
Dott. Francesco Motolese

*Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse*

*Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse*